

AL TRAGUARDO IL DECRETO LEGGE 73: PER IL TERZO SETTORE NOVITA' SU FISCO E RUNTS

E' terminato l'iter parlamentare del decreto legge n. 73/2022, di cui si attende la pubblicazione.

Importanti le novità per il Terzo settore introdotte in sede di conversione, che riguardano il fisco, la riapertura dei termini per modificare gli statuti con le maggioranze semplificate e la sospensione dei termini per la conclusione dei procedimenti di trasmigrazione delle associazioni nel RUNTS.

Ne diamo conto brevemente, rinviando a dopo la pubblicazione gli approfondimenti opportuni.

LE NOVITA' CONNESSE A TRASMIGRAZIONE E REGISTRO UNICO

IL FERMO FERIALE – Più tempo per gli uffici per richiedere i dati alle associazioni in trasmigrazione ma anche più tempo per rispondere: sospesi i procedimenti **dal 1 luglio al 15 settembre 2022**. Chi riceve, dunque, una richiesta in questi giorni (o l'ha ricevuta dal 1 luglio), sa che potrà **conteggiare i termini indicati nella stessa richiesta a partire dal 16 settembre**.

MODIFICA STATUTI – Riaperti i termini per modificare gli statuti per adeguarli alle norme inderogabili del codice del Terzo settore utilizzando le modalità di delibera "semplificate" proprie delle assemblee ordinarie. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2022: chi non ha ancora provveduto, potrà dunque farlo attingendo a questo strumento normativo, in deroga ad eventuali maggioranze qualificate previste dal proprio statuto. Si rammenta che lo statuto così modificato andrà registrato in esenzione dalla relativa imposta

LE NOVITA' FISCALI

Coronati gli sforzi che in questi anni le ACLI hanno condotto senza sosta, insieme al Forum del Terzo settore ed altre organizzazioni, per rinnovare la parte fiscale del codice del Terzo settore. Ovviamente il risultato non può soddisfarci *in toto*, ma rappresenta in ogni caso un importante passo avanti rispetto alla versione previgente.

Tra le novità più importanti per le Aps, segnaliamo il riconoscimento dell'irrilevanza fiscale:

- delle attività di bar sociale svolte anche nei confronti dei tesserati della rete associativa (ad esempio, di un tesserato ACLI iscritto ad un circolo diverso da quello in cui accede al servizio)

- delle attività che determinano scambi tra associazioni facenti parte di una stessa rete associativa, se svolte in diretta attuazione delle finalità sociali.

Si allarga, inoltre, lo spazio di agibilità per lo svolgimento di attività di interesse generale svolte “a corrispettivo”, verso terzi non soci, senza che ciò possa determinare la perdita della qualifica di ente non commerciale. In che modo?

In primo luogo specificando che i costi effettivi, la cui presenza neutralizza i corrispettivi per le attività svolte, sono determinati come “costo pieno” sostenuto per le medesime attività, e dunque include non solo i costi direttamente a queste riferibili, ma anche quelli generali. Un esempio può meglio chiarire la portata dell’innovazione. Se l’associazione svolge un’attività di laboratorio ludico-educativo per i bambini aperto alla cittadinanza, i corrispettivi che percepisce dai terzi per svolgere tali attività sono rilevanti per il fisco. Ovviamente, le imposte che andrà a pagare sono commisurate alla differenza tra i corrispettivi stessi ed i relativi costi: ma proprio qui sta la novità. Nella legislazione attuale l’associazione può dedurre solo i costi diretti per la produzione di quelle entrate, ad esempio i materiali (di cancelleria o altro) che usa per le attività con i bambini, il costo del personale direttamente impegnato o i rimborsi spese ai volontari che sono direttamente riferibili a quella attività; con le disposizioni ora approvate, viceversa, potrà dedurre anche una quota-parte dei costi indiretti generali, quali, a titolo esemplificativo: spese di cancelleria generale, di amministrazione, spese bancarie ecc. E’ evidente che questo porta certamente a ridurre, se non addirittura ad azzerare, la differenza tra i corrispettivi ed i costi, e dunque l’importo che sarebbe oggetto di tassazione.

In secondo luogo, l’associazione può svolgere un’attività come quella riportata nell’esempio precedente anche conseguendo un ridotto utile, senza che ciò implichi la perdita della qualifica di ente non commerciale. Il Codice nella versione previgente prevedeva, tuttavia, che questa condizione non dovesse verificarsi per oltre due periodi di imposta consecutivi, e che inoltre il margine conseguito non potesse eccedere il 5%. Con le novità approvate, i limiti visti sono aumentati: il margine passa dal 5 **al 6 per cento** e i periodi di imposte limite in cui conseguirli da due **a tre**.

In terzo luogo, viene chiarito che i corrispettivi per le attività svolte verso il corpo sociale dalle APS, **concorrono alla determinazione della sua natura non commerciale**: è un passaggio non banale, perché la prassi, fino ad oggi, li aveva annoverati come entrate “neutrali” a tale fine.

Per chiarire la portata dell’innovazione, ricorriamo ancora una volta ad un esempio. Si dia il caso di un’APS che gestisce un bar sociale (solo soci, alle condizioni previste dalla legge) e che, in aggiunta, partecipa correntemente ad iniziative sul territorio (sagre, feste di comunità). Si ipotizza la seguente situazione annuale delle entrate:

- da quote sociali: 1.000 euro (entrate non commerciali)
- dal bar sociale: 10.000 euro (entrate de-commercializzate)
- dalle iniziative sul territorio: 4.000 euro (entrate commerciali)

Ebbene, in base alla normativa e alla prassi vigenti, l'APS sarebbe qualificabile come ente commerciale, perché le entrate di questo tipo superano quelle non commerciali, mentre quelle de-commercializzate sono “neutrali”, non concorrono a nessuna delle condizioni e dunque sono inutili ai fini dell'evidenza della sua natura non commerciale.

Con la norma approvata, **l'APS potrà conservare la sua natura non commerciale**, perché i corrispettivi del bar sociale concorrono, insieme alle quote sociali, a definire la natura non commerciale dell'ente.

Ricordiamo che il disciplinare fiscale approvato è inserito nel contesto delle norme del Codice che potranno entrare in vigore solo a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea. In questi giorni il Governo sta lavorando alla relativa richiesta. Se l'*iter* si concluderà positivamente entro la fine dell'anno, le norme potranno entrare in vigore dal 1 gennaio 2023.

Il Segretario Generale
Damiano Bettoni